



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Area II Staff 1

Napoli, (data del protocollo)

Ai Sigg. Sindaci, Commissari e Componenti delle Commissioni Straordinarie dei Comuni di

Afragola – Arzano – Calvizzano – Cardito –
Casalnuovo di Napoli – Casandrino – Ercolano –
Frattamaggiore – Lacco Ameno – Mariglianella –
Massa Lubrense – Melito di Napoli – Mugnano di
Napoli – Ottaviano – Pompei – Portici – Procida –
San Gennaro Vesuviano – San Giorgio A
Cremano – San Paolo Belsito – San Vitaliano –
Sant'Anastasia – Saviano – Somma Vesuviana –
Sorrento – Terzigno

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni Elettorali
Circondariali dei Napoli – Nola – Torre
Annunziata

(tramite comuni)

Ai Sigg. Presidenti delle Sottocommissioni
Elettorali Circondariali di:

1^a e 2^a di Afragola – 2^a di Casoria – 3^a e 4^a di
Marano – Pomigliano d'Arco – 1^a e 2^a di
Frattamaggiore – 1^a e 2^a di Portici – Ischia –
Marigliano – Sorrento – Ottaviano – Pompei – 2^a
di Pozzuoli – Barra – Nola – 1^a e 2^a di
Sant'Anastasia

(tramite comuni)

e.p.c.

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza
NAPOLI

CIRCOLARE N 26/Amm. 2026

OGGETTO: Elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei Sindaci nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.

Revisione straordinaria delle liste elettorali. Pubblicazione e affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali. Spedizione cartolina – avviso agli elettori residenti all'estero.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Ai fini dello svolgimento delle elezioni amministrative indette per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con circolare n. 36/2026 ha richiamato le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza per l'organizzazione del procedimento elettorale, che di seguito si riportano.

A) PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, *«è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni»*.

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale *«è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa»*.

C) REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI

In tutti i Comuni interessati allo svolgimento delle elezioni amministrative in oggetto, si dispone l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà **entro martedì 7 aprile 2026**, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro Comune.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai Comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un Comune all'altro, il Comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal Comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 9 aprile 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun Comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri Comuni.

Entro l'anzidetto termine del 9 aprile 2026, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e n. 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 19 aprile 2026, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno fissato per la votazione (da intendersi **domenica 24 maggio**, in quanto **lunedì 25 maggio** costituisce prosecuzione delle operazioni di votazione), trasmettendo una copia dell'elenco alla Commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del Comune.

Entro venerdì 24 aprile 2026, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i Comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro Comune o a iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione: di tale deposito si darà pubblico avviso con manifesto del Sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* del Comune e da affiggere in altri luoghi pubblici. Con le stesse modalità e nei medesimi termini, i



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Comuni provvederanno a depositare, previo pubblico avviso, i provvedimenti di iscrizione nelle liste elettorali conseguenti all'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure al riacquisto di tale diritto a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 9 maggio 2026, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 9 maggio 2026, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si richiama l'attenzione di codesti Comuni anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. n. 299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

D) PUBBLICAZIONE E AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Il giorno di **giovedì 9 aprile 2026** (45° giorno antecedente quello della votazione), ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, si dovrà provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio *online* e all'affissione in altri luoghi pubblici del relativo manifesto di convocazione dei comizi, con il quale si dà avviso agli elettori della data della votazione e degli orari di apertura del seggio.

Si allega, in formato "word", il modello di manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni comunali (modello n. 8/COM), che il Comune potrà utilizzare, come campione, per provvedere alla stampa di un numero di esemplari preferibilmente pari a due per ogni sezione elettorale, più scorta.

E) PARTECIPAZIONE AL VOTO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA

Codesti Comuni vorranno dare massima pubblicizzazione alle disposizioni che consentono la partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini comunitari ivi residenti, previa iscrizione nelle liste elettorali aggiunte (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).

Dovrà essere evidenziato **il termine perentorio di martedì 14 aprile 2026** (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al Comune di residenza, la domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell'Unione europea che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza.

Nel caso in cui tale istanza contenga anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 197/1996, il Comune deve



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

provvedere immediatamente agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza dei cittadini dell'Unione europea, anche ai fini dell'eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.

Si porta all'attenzione di codesti Comuni, affinché ne diano informazione nei modi ritenuti più opportuni ai cittadini comunitari ivi residenti, che è disponibile il servizio di invio *online*, tramite l'area riservata del portale ANPR (raggiungibile all'indirizzo <https://www.anagrafenazionale.interno.it>), della richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte comunali da parte dei cittadini comunitari stessi. L'ufficiale elettorale avrà accesso alle richieste presentate tramite ANPR, mediante la funzione "*Richieste di iscrizione liste elettorali trasmesse dai cittadini UE*", disponibile nella sezione "*Liste elettorali*" dell'applicazione Web di ANPR, le cui istruzioni operative sono disponibili nell'area Documentazione tecnica del portale ANPR.

Le specifiche tecniche dei *web services*, per l'integrazione del flusso relativo al servizio in questione con gli applicativi gestionali, sono disponibili al seguente *link*: <https://github.com/italia/anpr/issues/4480>.

F) VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI CON DISABILITÀ CHE NE RENDA IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori in condizioni *«tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile»* anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli *«che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione»*. Tali disposizioni, per le elezioni comunali, si applicano solo nel caso in cui i richiedenti dimorino nell'ambito territoriale del proprio Comune di iscrizione elettorale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 4° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 14 aprile e lunedì 4 maggio 2026**. Tale ultimo termine (4 maggio 2026), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune stesso, che deve provvedere alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, per le elezioni comunali, vale anche per l'eventuale turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile sensibilizzare i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

medico, per non determinare incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Si richiamano, in quanto applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, settimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati *«non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati»*.

G) SPEDIZIONE CARTOLINA-AVVISIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e quindi entro **mercoledì 29 aprile 2026**, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, deve essere spedita, con il mezzo postale più rapido, a tutti gli elettori residenti all'estero, a cura del Comune di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione dei giorni e orari della votazione.

Codesti Comuni potranno ritirare le predette cartoline – avviso presso il deposito elettorale di questa Prefettura non appena verranno consegnate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Si richiama l'attenzione dei Sindaci e, per il tramite delle SS.LL., dei segretari comunali e degli ufficiali elettorali, nonché dei presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, sugli adempimenti relativi alla revisione straordinaria delle liste elettorali (lettera C).

Codeste Amministrazioni vorranno, altresì richiamare, per i profili di rispettivo interesse, l'attenzione dei rappresentanti delle forze politiche, degli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali e delle altre amministrazioni in sede locale sulle disposizioni di cui alle lettere A) e B).

IL PREFETTO
(di Bari)